



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 182 del 21 settembre 2011

**OGGETTO: INCARICO PER ASSISTENZA FINALIZZATA ALL'APPROFONDIMENTO DELLA VERIFICA ISPETTIVA DELLA R.G.S. - INDIRIZZI**

L'anno **DUEMILAUNDICI**, il giorno **VENTUNO** del mese di **SETTEMBRE** nella Casa Comunale e nella sala delle consuete adunanze, alle ore 11,00 regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza dell'Avv. **UMBERTO MACCI - Sindaco**.

All'appello risultano presenti gli assessori Sig.:

Nome		presente	assente
<b>Macci Umberto</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>Giordani Rinaldo</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>X</b>	
<b>Silvagni Bruno</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>Federico Roberto</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>Libertini Camillo</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>Giorgi Claudio</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>Graziani Domenico</b>	<b>Assessore</b>		<b>X</b>
<b>Miccinilli Angelo</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il segretario comunale dott. Luigi PILONE.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'art. 58, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 dispone che al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche;

- l'art. 60, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate;

RICORDATO che la Ragioneria Generale dello Stato - Servizi ispettivi di finanza Pubblica - con nota prot. n. 142059 del 06.11.2006 ha trasmesso una relazione con allegate le irregolarità e disfunzioni concernenti una verifica amministrativo-contabile presso il comune di Priverno con l'invito a porre in essere i provvedimenti conseguenti;

ATTESO che il comune di Priverno ha posto all'esame della RGS le proprie osservazioni sui punti concernenti la verifica, all'esito della quale la maggior parte delle questioni sono state definitivamente superate con l'adozione di opportune azioni correttive;

VISTA la nota prot. n. 0068859 S.I. 1607 del 14.06.2011 con la quale il Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica - Settore V - ha segnalato le seguenti questioni che non sono state supportate da condivisibili argomentazioni giustificative da parte dell'Ente e che pertanto rappresentano tuttora irregolarità e disfunzioni rilevanti, per le quali è necessario adottare interventi correttivi:

- improprio inquadramento giuridico di un componente del Nucleo di Valutazione e mancata osservanza del principio di onnicomprensività della retribuzione per il compenso erogato al segretario comunale quale Presidente del Nucleo stesso;
- discordanza tra il debito residuale esposto nel piano di ammortamento mutui a chiusura dell'esercizio 2004 ed i dati di Bilancio, nonché omessa comunicazione al MEF dell'emissione del prestito obbligazionario 2005/2025;
- elevato ricorso a collaborazioni e consulenze esterne;
- irregolare e generalizzata erogazione dei compensi a titolo di produttività e collettiva ed anormale e generalizzato utilizzo dello strumento delle progressioni economiche orizzontali e verticali;

RITENUTO di dover impartire le necessarie disposizioni per l'esecuzione delle prescrizioni di cui alla relazione finale della Ragioneria Generale dello Stato che rimette all'autonoma iniziativa e responsabilità dell'Ente l'adozione delle misure atte a definire le questioni ancora sospese;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi

**DELIBERA**

1. di prendere atto della Relazione finale della Ragioneria Generale dello Stato e delle conseguenti contestazioni assunta al prot. n. 10190 del 16.06.2011, che si allega al presente provvedimento sub "A";

2. di demandare al responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco nonché responsabile dell'Ufficio Personale l'adozione di tutti gli interventi correttivi nonché di tutti i provvedimenti necessari per procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte o erogate come prescritto dalla Ragioneria Generale dello Stato, anche avvalendosi di uno specifico servizio esterno di verifica ed assistenza legale;

www.AlboPretorionline.it

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 182 DEL 21.9.2011**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO Lgs. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA  
DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:**

**INCARICO PER ASSISTENZA FINALIZZATA ALL'APPROFONDIMENTO DELLA  
VERIFICA ISPETTIVA DELLA R.G.S. - INDIRIZZI**

***Ufficio Staff del Sindaco***

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:**

**FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott.ssa Maria COLUZZI**

Data 21.9.2011 timbro

\_\_\_\_\_

all. "A"



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA  
SETTORE V

Prot. n. 0068253 S.I. 1607

Rif. prot. n.

Seguito a nota n. 142059 del 6.11.2006



*RAG.  
Dott. Proietti  
sing.*

Roma,

16 GIU. 2011

Al Sindaco del Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)

Alla Procura Regionale della Corte dei  
Conti  
presso la Sezione Giurisdizionale per il  
Lazio  
Via A. Baiamonti, 25  
00195 ROMA

Alla Sezione Regionale di Controllo della  
Corte dei Conti per il Lazio  
Via Monzambano, 10  
00185 ROMA

Al Collegio dei Revisori dei Conti  
del Comune di Priverno  
Piazza Giovanni XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  
Via Pier Luigi Nervi, n. 270  
04100 LATINA

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica -  
Ispettorato  
Piazza S. Apollonia, 14  
00153 ROMA

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli Affari  
Interni e Territoriali  
Direzione centrale della Finanza Locale  
Piazzale del Viminale, 1  
00184 ROMA



Alla Regione Lazio  
Giunta Regionale  
Assessorato agli Affari Istituzionali  
Via Cristoforo Colombo, n. 212  
00145 ROMA

All'Ufficio Territoriale del Governo  
Piazza Libertà, 48  
04100 LATINA

OGGETTO: Verifica amministrativo-contabile al Comune di Priverno (LT).  
(S.I. 1607 da citare sempre nella risposta).

Con la nota cui si fa seguito sono stati trasmessi a codesto Ente la relazione e l'allegato elenco delle irregolarità e disfunzioni (punti da 1 a 25) concernenti la verifica indicata in oggetto, con l'invito a porre in essere i provvedimenti necessari alla normalizzazione delle situazioni di rilievo.

Dall'esame delle considerazioni e proposte formulate dalla Ragioneria Territoriale in indirizzo, a conclusione dell'attività istruttoria ad essa delegata, ai sensi della direttiva n. 40 del Ragioniere Generale dello Stato in data 9.6.2003, si rileva che le questioni evidenziate in sede ispettiva, sintetizzate ai punti nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23 e 24 del citato elenco, possono ritenersi definite.

Il superamento delle connesse irregolarità è ascrivibile ad idonei interventi correttivi già conclusi o concretamente avviati dall'Ente ispezionato, a condivisibili argomentazioni giustificative dell'operato dell'Ufficio, nonché ad assicurazioni di esatto adempimento, per il futuro, della normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda, invece, le problematiche contraddistinte dai punti sotto indicati, si esprimono le seguenti considerazioni.

Improprio inquadramento giuridico (collaborazione coordinata e continuativa) di un componente del Nucleo di valutazione e mancata osservanza del principio di

onnicomprensività della retribuzione per il compenso erogato al Segretario comunale quale presidente del Nucleo stesso (rilievo n. 3).

Nel referto ispettivo è stata segnalata l'indebita percezione, da parte del Segretario comunale, di un compenso (€ 5.138,00 annui) quale componente del Nucleo di valutazione.

Le controdeduzioni riferiscono che codesto Ente, pur non condividendo le osservazioni ispettive, ha sospeso l'erogazione del compenso in questione.

Residua la problematica delle somme corrisposte fino alla sospensione, sulla cui illegittimità, alla luce dell'univoco quadro normativo, non pare sussistano dubbi.

L'art. 41, comma 6, del CCNL relativo ai segretari comunali (quadriennio normativo 1998/2001) dispone che *"la retribuzione di posizione ... assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro"*. In tal modo viene sancito, anche per i Segretari comunali, il principio di onnicomprensività della retribuzione accessoria.

Peraltro, lo stesso art. 41, al comma 4, prevede un'espressa eccezione al suddetto principio, nella parte in cui dispone che *"Gli Enti ... possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale"*.

Il contratto decentrato integrativo di livello nazionale è stato sottoscritto in data 22.12.2003, ed elenca alcune condizioni (individuate in apposite tabelle) nella ricorrenza delle quali è possibile corrispondere un incremento (dal 10 al 50 per cento) della retribuzione di posizione. Tra tali condizioni (in particolare, nell'ambito delle condizioni "soggettive"), è espressamente elencata la *"Appartenenza al Nucleo di valutazione"*.

Questa circostanza, pertanto, avrebbe potuto (non sussisteva, infatti, alcun obbligo in tal senso) determinare un incremento della retribuzione di posizione del Segretario comunale, ma in nessun caso avrebbe potuto legittimare la percezione di un distinto compenso, come avvenuto invece presso codesto Comune. Si precisa, in merito, che il Nucleo è stato costituito con Delibera giuntales n. 161 del 17.6.2004, successiva, quindi, all'emanazione del più volte richiamato contratto decentrato nazionale.

Si ribadisce, in conclusione, che l'erogazione di un compenso aggiuntivo al Segretario comunale per la partecipazione al Nucleo di valutazione, al di fuori dei margini applicativi dell'art. 41, comma 4, del CCNL 16.5.2001, ha determinato una violazione del principio di onnicomprensività, la cui valutazione si rimette alla Procura regionale presso la Corte dei conti.



- ✓ Discordanza tra il debito residuale esposto nel "piano di ammortamento mutui" a chiusura dell'esercizio 2004 ed i dati di bilancio, nonché omessa comunicazione al M.E.F. dell'emissione del prestito obbligazionario 2005/2025 (rilievo n. 10).

Con specifico riferimento alla seconda parte del rilievo, codesto Ente riferisce che "per quanto attiene alle comunicazioni da effettuare al MEF si riscontra l'avvenuta registrazione nel sito e acquisizione della relativa password per le tre posizioni di emissioni BOC".

Tuttavia, non risultando effettuata la comunicazione prescritta dall'art. 6, comma 1, del D.M. del MEF 1.12.2003, n. 389, il rilievo non può considerarsi superato.

- ✓ Elevato ricorso a collaborazioni e consulenze esterne (rilievo n. 16).

Pur dovendosi riconoscere la peculiarità di alcune delle figure destinatarie di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (assistente sociale e conservatore musicale), non ci si può esimere dall'esprimere perplessità in merito alla durata degli incarichi stessi. Nelle controdeduzioni, infatti, viene riferito che gli incarichi di co.co.co. già presenti all'epoca dell'ispezione (2006), perdurano ancora oggi. Tale prassi appare in contrasto con l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale, alla lettera c), prevede, per le collaborazioni coordinate e continuative, il requisito della temporaneità.

- ✓ Irregolare e generalizzata erogazione dei compensi a titolo di produttività collettiva ... ed anomalo e generalizzato utilizzo dello strumento delle progressioni economiche orizzontali e verticali (rilievo n. 19).

Con specifico riferimento alla seconda parte del rilievo, non avendo codesto Ente prodotto le necessarie controdeduzioni, si ribadiscono le considerazioni svolte nel referto ispettivo circa l'anomalo ricorso alle progressioni economiche orizzontali, all'esito delle quali tutti i dipendenti hanno beneficiato di tre (per la Polizia municipale, addirittura 4) avanzamenti stipendiali.

Nel rimettere la questione alla valutazione della competente Procura regionale presso la Corte dei conti, si rammenta come le improprie modalità di utilizzo dell'istituto retributivo abbiano già condotto ad una decisione di condanna per danno erariale (cfr. Sezione Basilicata, sentenza n. 123/2010).

- ✓ Indebita corresponsione dell'indennità di vigilanza (rilievo n. 21).

Nel referto ispettivo è stata segnalata, in particolare, la perdurante erogazione dell'indennità di vigilanza a favore di un dipendente comunale, da tempo distaccato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.



Codesto Ente, pur avendo dichiarato di aver sospeso l'erogazione del compenso in questione, non ha proceduto al recupero di quanto indebitamente corrisposto.

L'ARAN, riprendendo le posizioni espresse dal Dipartimento della Funzione pubblica, ha chiarito che l'indennità di vigilanza non rappresenta un'indennità professionale, legata cioè al mero possesso di un determinato profilo professionale, ma la sua erogazione è strettamente legata all'effettivo svolgimento delle relative funzioni.

Nel rimettere la questione alla valutazione della Procura regionale presso la Corte dei conti, si ritiene non superato il rilievo.

- ✓ Impropria corresponsione ad alcuni titolari di posizioni organizzative di compensi extrastipendiali – quali gettoni di presenza per partecipazioni a Commissioni varie o indennità di supplenza del Segretario comunale – in contrasto con il principio di onnicomprensività (rilievo n. 22).

Codesto Comune ha contestato il rilievo ispettivo, ritenendo che il principio della onnicomprensività operi negli enti locali solo nel caso di compensi per l'assolvimento di funzioni istituzionalmente connesse all'incarico ricoperto, mentre spettano i compensi per assolvimento di compiti che esulino dall'incarico stesso.

Tale interpretazione appare palesemente contraddetta dal quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale.

In particolare, l'art. 10 del CCNL 31.3.1999, nel disciplinare gli incarichi di posizione organizzativa, dispone che il trattamento così corrisposto (retribuzione di posizione ed indennità di risultato) *"assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario"*.

Le eccezioni al principio generale sono soltanto quelle fissate per legge. Tra queste sicuramente non rientra la partecipazione a commissioni di vario genere previste da un ente locale all'interno della propria struttura.

Particolarmente significativa si rivela, sul punto, anche in considerazione dell'autorevolezza della fonte da cui promana, la sentenza della Corte dei conti, Sez. II Appello, n. 278/2005: *"Nei casi in cui lo stesso ordinamento dell'ente preveda organismi, commissioni o altre strutture collegiali, che verranno, in tutto o in parte, composte con propri dipendenti, dirigenti o non, sia con riferimento all'ufficio in atto ricoperto o al quale il dipendente sia adibito, sia come mera potenzialità, che si concreta attraverso la designazione, la quale assume, come perspicuamente è stato affermato, la natura e funzione di un ordine di servizio, cui il dipendente non può sottrarsi (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, 5.5.1995, n. 419), il compito che il dipendente, così individuato, va a svolgere nel predetto organismo, si atteggia come attività connessa al suo ufficio e più in*



generale, e per ciò stesso, alle funzioni istituzionali dell'ente di appartenenza e deve considerarsi compensato con la retribuzione assegnata al dipendente medesimo, la quale, con la attribuzione della qualifica funzionale o di quella di dirigente, si pone come corrispettivo (anche) dello svolgimento dei compiti di componente o segretario del medesimo organismo".

Appare indubitabile, alla luce di quanto esposto, l'insussistenza di un diritto da parte dei dipendenti comunali titolari di posizioni organizzative a percepire distinti compensi per l'esercizio delle attività evidenziate nel referto ispettivo.

Per quanto attiene, in particolare, al compenso erogato come "indennità di supplenza" del Segretario comunale, l'art. 39 della legge n. 604 del 1962 effettivamente prevedeva che al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale fosse stata conferita la supplenza del segretario assente o impedito venisse assegnato, oltre al proprio trattamento economico, un compenso mensile aggiuntivo di misura variabile.

Tale norma, tuttavia, è stata espressamente abrogata dall'art. 35, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 465 del 1997.

La stessa Agenzia nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, dopo una fase iniziale (deliberazione n. 72 del 31/3/1999) in cui aveva ritenuto ancora applicabile la norma di cui alla legge n. 604/62, ha infine dovuto ritornare sui propri passi. Con Deliberazione n. 221 del 28 ottobre 2003 essa ha disposto, infatti, la revoca della precedente delibera *in parte qua*.

Nel caso di codesto Comune, essendo stato il compenso erogato in data successiva non solo al D.P.R. n. 465/97, ma persino alla citata Deliberazione dell'Agenzia, la relativa spesa si rivela palesemente illegittima. Non si comprende, pertanto, in base a quali argomentazioni codesto Ente abbia ommesso di procedere ai doverosi recuperi. Con l'occasione, in relazione a questa come alle altre fattispecie dianzi esaminate, nel rimettere la questione alla valutazione della Procura regionale presso la Corte dei conti, si evidenzia come dalla mancata tempestiva regolarizzazione della gestione possano derivare danni ascrivibili ai soggetti responsabili dell'omesso o ritardato intervento, tenuto conto delle disposizioni recate dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 14.1.1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le medesime considerazioni sono da riproporre anche per il rilievo n. 25 (Illegittima imputazione al bilancio dell'Ente del costo degli oneri riflessi degli incentivi per la progettazione interna ed esterna).

Codesto Comune, infatti, ha continuato a far gravare gli oneri (32,30% circa del compenso) sul bilancio (invece di defalcare in quota parte i compensi da corrispondere ai dipendenti), anche dopo che un'inequivoca norma di legge (art. 3, comma 29, della legge n. 350 del 2003) aveva espressamente escluso tale possibilità.


E' evidente che, in tal modo, si è prodotto un danno pari alle somme fatte indebitamente gravare sul bilancio, anziché sui dipendenti beneficiari degli incentivi.

Pertanto, pur prendendo atto dell'avvenuto adeguamento alle osservazioni ispettive a far data dalla verifica, per il periodo pregresso il rilievo non può ritenersi superato.

Premesso quanto sopra, lo scrivente, nel rimettere all'autonoma iniziativa e responsabilità di codesto Ente l'adozione delle misure atte a definire le questioni ancora sospese, comunica di ritenere conclusa, per quanto di competenza, la presente trattazione, fatte salve le eventuali determinazioni della Procura Regionale della Corte dei conti in indirizzo, con particolare riguardo alle citate residue irregolarità ed ai rilievi a suo tempo segnalati.

La predetta Procura Regionale valuterà l'opportunità di far conoscere l'esito della vertenza.

L'Ispettore Generale Capo





Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Avv. Umberto MACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Luigi PILONE

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

N. **1453** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **22 SET. 2011** all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Luigi PILONE

li, **22 SET. 2011**

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luigi PILONE

Dalla Residenza Comunale li, **22 SET. 2011**

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI ED AL PREFETTO  
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **22 SET. 2011** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Luigi PILONE

li, **22 SET. 2011**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Luigi PILONE

- 
- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Luigi PILONE



**COMUNE DI PRIVERNO**  
(Provincia di Latina)